



Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997

A.C. 2578

Nota di verifica n. 254
13 ottobre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2578
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997
Relatore per la Commissione di merito:	Di Stasio
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge concerne la ratifica esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017, già approvato dal Senato (AS 1087).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2020	Ad anni alterni a decorrere dal 2021
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica	1.603 (valutati)	840 (autorizzati)

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLO SCAMBIO DI NOTE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L'Accordo relativo allo Scambio di Note verbali per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo in titolo tra Italia e Macedonia si	La relazione tecnica , preliminarmente, afferma che la Legge 46/2001, che ha ratificato l'Accordo di cooperazione nel campo della

componi di nove articoli e non modifica alcuna delle previsioni nell'Accordo stesso, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza a tempo indeterminato.

difesa tra l'Italia e la Macedonia del 9 maggio 1997', non ha considerato le attività discendenti dall'Accordo come produttive di oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia la tipologia di attività in esso disciplinata è del tutto analoga a quella prevista in altri Accordi di cooperazione nel settore della Difesa che, nella prassi successiva, hanno suggerito l'opportunità della quantificazione di oneri di viaggio e di missione ad esse associati.

Pertanto, l'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 2 e 4 che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi (alternativamente in Italia e in Macedonia) tra le rispettive delegazioni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione, di cui ai citati articoli 2 e 4, in conformità all'articolo 5 del presente Accordo, sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità, ed in particolare alla Parte ospitante spetta la spesa legata al trasporto di servizio dal punto di entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà (non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi). Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, la RT precisa che le stesse non genereranno oneri ulteriori rispetto a quelli di vitto, alloggio e trasporto previsti dall'articolo 5 e ciò in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Secondo la RT dagli articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione degli articoli 2 e 4, per i quali si quantifica un onere complessivo - secondo l'art. 3, comma 1, del ddl di ratifica e la relazione tecnica - pari a **2.443 euro** ad anni alterni a decorrere dal 2021 (*cf. infra*).

Articoli 2, 3 e 4: prevedono che la cooperazione oggetto dell'Accordo sia in capo ai rispettivi Ministeri della difesa, eventuali consultazioni dei rappresentanti delle parti saranno svolte per elaborare e concordare intese specifiche a integrazione e

La **relazione tecnica**, ipotizza, al riguardo, l'invio a Skopje di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in detta città, per un onere complessivo di **2.443 euro**. Nel caso in cui non fossero disponibili vitto e

completamento dell'accordo o per programmi di cooperazione (articolo 2). Vengono poi descritti i campi dove si svolge la cooperazione, tra i quali si segnala la sicurezza e politica di difesa, il *peace-keeping* e operazioni umanitarie, la formazione e addestramento e i materiali per la difesa, con l'impegno a ricercare anche altri settori di reciproco interesse (articolo 3).

Infine, si specifica che la cooperazione si svilupperà nelle seguenti forme: incontri tra i due Ministri della difesa o tra i vertici militari; scambio di esperienze fra esperti; attività comuni nell'ambito del programma della *Partnership for peace*; partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; contatti tra istituzioni militari; corsi, conferenze e simposi; scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; scambi di attività culturali e sportive (articolo 4).

alloggio a carico della Parte macedone presso strutture militari, concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo:

- 956 euro, spese di viaggio [2 biglietti aerei a/r Roma – Skopje (445 euro x 2) + maggiorazione del 5% (22,75 euro x 2), ai sensi della normativa vigente];
- 647 euro, spese di missione:
 - 220 euro – pernottamento (55 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti);
 - 225 euro - diaria per il dirigente militare. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 125,88, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 100,70. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinato in euro 67,14. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 15,49, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 24,47, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 8,00. Sommando tale importo di euro 8,00 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,14, si ottiene l'importo di euro 75,14 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 225,00;
 - 202 euro – diaria per l'altro rappresentante militare. L'importo della diaria, pari a euro 116,34, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 93,07) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 62,05. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo di euro 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00.

La RT, tenuto anche conto dell'esperienza

verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, precisa che:

- l'eventuale richiesta di ulteriori incontri (art. 4, par. 1), e/o scambio di esperienze fra esperti delle Parti (art. 4, par. 2), potrà essere accolta soltanto previa stipula di accordi specifici e rimborsi dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nel caso in cui dovessero verificarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- l'eventuale richiesta di scambi di personale nel campo della formazione e dell'addestramento (art. 3, par. 6), nonché per la partecipazione a corsi, conferenze e simposi (art. 4, par. 6) e per eventuali scambi di attività culturali e sportive (art. 4, par. 8) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previa stipula di accordi specifici e rimborsi dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nel caso in cui dovessero verificarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Articolo 5: disciplina il finanziamento delle attività di cooperazione che sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità. In particolare, la Parte ospite si assume le spese di trasporto delle persone inviate fino al punto di entrata del Paese che invita e i costi relativi alla loro retribuzione o ogni altro compenso dovuto. La Parte ospitante si assume le spese di trasporto delle persone dal punto di entrata nel suo territorio, sistemazione e vitto, e le attività organizzate. Riguardo a gruppi numerosi le modalità di finanziamento saranno stabilite di volta in volta.

La ripartizione dei costi in caso di scambio di frequentatori o di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte è demandata ad accordi specifici.

I diritti di assistenza medica sono regolati dalle leggi dei due Paesi, mentre la Parte ospitante assicurerà le cure di emergenza fornirà le cure d'urgenza. La parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o

La **relazione tecnica** specifica che:

- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia o incidente (art. 5, par. 4) del personale italiano inviato in missione in Macedonia sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- le eventuali cure mediche di urgenza (art. 5, par. 4) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese

<p>incidente, nonché alle spese legati al trasporto del malato in Patria.</p> <p>In caso di invio di una delegazione fuori del quadro dell'Accordo, la Parte inviante ne assumerà tutti gli oneri derivanti, mentre la parte Ospitante favorirà l'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.</p>	<p>inviante.</p> <p>La RT precisa che per effetto del meccanismo di reciprocità previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, l'onere annuo massimo complessivamente discendente dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo è dunque quantificato in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dal 2020.</p>
---	--

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3: pone l'onere derivante dagli <u>articoli 2 e 4</u> dell'Accordo, <u>valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020</u> e in <u>euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021</u>, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 4, prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli <u>articoli 2 e 4</u> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3, par. 6, (cooperazione nel campo della formazione/addestramento) e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8 (incontri tra i due Ministri della difesa o tra i vertici militari, scambio di esperienze fra esperti, corsi, conferenze e simposi e scambi di attività culturali e sportive) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono stimati - all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica – in un importo valutato in 1.603 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 ed in un importo autorizzato pari a 840 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021. Tale stima appare coerente sia con gli elementi forniti dalla relazione tecnica sia con le quantificazioni riferite ad altri provvedimenti di analogo contenuto: ciò nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità ed alla decorrenza, a partire dal 2020, dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

A tal riguardo, si evidenzia che nel corso dell'esame in prima lettura (AS 1087), la rappresentante del Governo ha fornito rassicurazione presso la Commissione Bilancio in sede consultiva (seduta del 9 giugno 2020) circa il fatto che, nel primo anno, gli incontri delle delegazioni si svolgeranno in Macedonia.

Circa le quantificazioni riferite alle previsioni onerose, non si formulano dunque osservazioni.

In particolare, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2020, di due unità di personale militare italiano a Skopje con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo 5 dell'Accordo.

Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 6, e per l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo

rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tale meccanismo viene espresso nel testo dell'Accordo con il principio di reciprocità (art. 5). Pertanto, anche relativamente a tali ulteriori disposizioni non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Con il principio di reciprocità come disciplinato dall'Accordo in esame, la Parte ospite si assume le spese di trasporto delle persone inviate fino al punto di entrata del Paese che invita, compresi i costi relativi alla loro retribuzione o ogni altro compenso dovuto, e la Parte ospitante si assume le spese di trasporto delle persone dal punto di entrata nel suo territorio, sistemazione e vitto, e le attività organizzate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede agli oneri derivanti dalle spese di missione connesse - nell'ambito della cooperazione tra le due Parti contraenti nel settore della difesa - all'invio della delegazione italiana presso il Ministero della difesa macedone, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutate in 1.603 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e alle spese di alloggio, vitto e trasporto connesse – nel medesimo ambito – all'ospitalità di delegazioni del Ministero della difesa macedone, ai sensi dell'articolo 4 del citato Accordo, valutate in 840 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Si segnala inoltre che l'articolo 4, comma 1, prevede che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Anche a tale ultimo riguardo, in coerenza del resto con quanto rilevato con riferimento a clausole di analogo tenore contenute in disegni di legge di ratifica, non si hanno osservazioni da formulare.